Confagricoltura Padova

FONDO PER LA SOVRANITÀ ALIMENTARE

Mais, soia, frumento e orzo: aiuti fino a 400 euro a ettaro

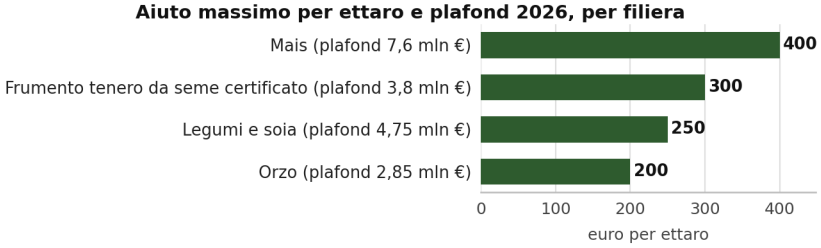
Domande dal 30 settembre al 30 ottobre tramite CAA. Serve un contratto di filiera triennale già firmato e l'aiuto spetta solo sugli ettari in più

Le aziende che nel 2026 hanno coltivato mais, legumi, soia, frumento tenero da seme certificato o orzo sotto contratto di filiera possono chiedere un aiuto a ettaro, da 200 a 400 euro secondo la coltura. L'aiuto non riguarda tutta la superficie: copre solo gli ettari coltivati in più rispetto alla media 2023-2025, fino a un massimo di 50. La domanda si presenta sul SIAN dal 30 settembre al 30 ottobre 2026, esclusivamente attraverso il proprio CAA. Il contratto doveva essere firmato entro il 30 settembre: chi non lo ha, per quest'anno resta escluso.

Le risorse

Con le Istruzioni operative n. 83 del 28 settembre 2026, AGEA attua per il 2026 il decreto interministeriale MASAF-MEF n. 0688617 del 22 dicembre 2025, che stanzia 23,75 milioni di euro per ciascuna annualità 2025 e 2026. Alle colture vegetali vanno 19 milioni; i restanti 4,75 sono per le carni bovine della linea vacca-vitello e quelle SQNZ e IGP, con istruzioni separate.

Gli importi sono massimi: se le domande superano il plafond di una filiera, AGEA riduce gli aiuti in proporzione. Le somme non usate da una filiera possono coprire le richieste in eccesso di un'altra, entro gli importi unitari.



Fonte: AGEA, Istruzioni operative n. 83 del 28 settembre 2026.

Chi può chiedere l'aiuto

Possono accedere le imprese agricole iscritte al Registro delle imprese, con fascicolo aziendale attivo e piano di coltivazione grafico (PCG) 2026 validato. Devono aver coltivato una delle colture ammesse: mais, legumi da granella (pisello, fagiolo, lenticchia, cece, fava e favino), soia, frumento tenero da sementi certificate o orzo. Devono inoltre aver firmato, direttamente o tramite la cooperativa, il consorzio agrario o l'organizzazione di produttori di cui sono soci, un contratto di filiera di almeno tre anni.

La produzione può andare all'alimentazione umana o animale, purché sotto contratto. Sono escluse la vendita diretta senza contratto e le colture per insilato o uso energetico.

Conta solo la superficie in aumento

L'aiuto si calcola sulla differenza tra gli ettari della coltura nel PCG 2026 e la media della stessa coltura nel triennio 2023-2025, escludendo gli anni in cui non è stata seminata. Se l'azienda non l'ha mai coltivata nel triennio, tutta la superficie 2026 vale come incremento. Si

paga la superficie più bassa tra quella incrementale e quella a contratto, con un tetto di 50 ettari per le quattro colture insieme.

Esempio con numeri ipotetici: media del triennio 20 ettari di mais, 30 seminati nel 2026, contratto per 25. La superficie incrementale è di 10 ettari, il valore più basso: l'aiuto massimo è di 4.000 euro, salvo riduzioni per esaurimento del plafond.

La stessa specie si premia una sola volta sulla stessa superficie. Specie diverse in successione, come frumento tenero seguito da una proteica in secondo raccolto, possono ricevere premi distinti, nel rispetto delle normali condizioni di coltivazione. Fanno eccezione legumi e soia: hanno la stessa finalità e non si premiano entrambi sullo stesso appezzamento.

Il contratto di filiera

Il contratto deve durare almeno tre anni e comprendere la raccolta 2026 (per esempio 2024-2026, 2025-2027 o 2026-2028). Non serve che preveda un aumento di superficie, che AGEA calcola d'ufficio. Deve indicare gli ettari interessati e va allegato in pdf alla domanda.

Sono possibili due strade. La prima è il contratto diretto con un'impresa di trasformazione, stoccaggio o commercializzazione, compresi i centri di stoccaggio e le cooperative che puliscono, essiccano e vendono mais e soia. La seconda è il contratto della cooperativa, del consorzio agrario o dell'OP con l'industria: il socio firma con la propria struttura un impegno di coltivazione, anche annuale, collegato a quel contratto, e la struttura rilascia la dichiarazione sostitutiva dell'allegato A.

Se è l'acquirente a interrompere il contratto, l'agricoltore conserva l'aiuto firmando un nuovo contratto triennale con un'altra impresa. Chi subentra in un'azienda ceduta prosegue contratto e impegno (art. 2558 del Codice civile). Il cambio di destinazione del prodotto o la cessazione dell'acquirente fanno invece perdere l'aiuto. Ogni modifica ai contratti va comunicata ad AGEA via PEC, con il numero della domanda.

Come si presenta la domanda

Il CAA mandatario trova sul portale SIAN un modulo precompilato con le superfici 2026 e del triennio precedente. L'agricoltore conferma o rinuncia alle superfici e aggiunge i dati del contratto: CUAA dell'acquirente ed eventualmente della cooperativa o dell'OP, data di firma, decorrenza, scadenza ed ettari contrattualizzati.

Per le aziende venete il fascicolo è gestito da AVEPA, ma paga AGEA, che prende le superfici dall'ultimo PCG 2026 validato e trasmesso al SIAN: il piano va quindi controllato e validato prima della domanda. Le Istruzioni non indicano i tempi di pagamento.

Fonte: AGEA, Istruzioni operative n. 83 del 28 settembre 2026 (prot. ORPUM 78091/2026), in attuazione del decreto interministeriale MASAF-MEF n. 0688617 del 22 dicembre 2025.

agea.gov.it – IO n. 83/2026

ASSISTENZA

Per informazioni e assistenza: Confagricoltura Padova – tel. 049 8223511 – segreteria@unioneagricoltoripd.it – sede di Albignasego, Strada Battaglia 71/C, oppure il tuo ufficio di zona.